

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI TELEMATICO DI APAM ESERCIZIO SPA

(rev.0 - 01 Settembre 2014)

1 PREMESSE

- 1.1 La Società APAM ESERCIZIO SPA (di seguito APAM) con sede legale in Mantova, via Dei Toscani n. 3/c, codice fiscale n. 02004750200, ha affidato alla società Mediaconsult srl (di seguito "gestore della piattaforma") la conduzione tecnica della piattaforma di e-procurement comprensiva del modulo di gestione dell'albo fornitori.
- 1.2 La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo internet <http://apam.albofornitori.net/>
- 1.3 I Requisiti tecnici per l'accesso sono indicati nell'homepage del portale.
- 1.4 Con avviso pubblicato su GUUE n. S175-2014 in data 12/09/2014, APAM ha istituito un nuovo Albo Fornitori (di seguito "Albo fornitori di Apam" o solo "Albo Fornitori"), gestito attraverso la suddetta Piattaforma tecnologica, all'interno del quale selezionare gli operatori economici da invitare agli eventi di negoziazione finalizzati all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, riconducibili all'art. 210 D. Lgs. 163/06, di importo inferiore alle soglie comunitarie, ovvero agli eventi non soggetti alla normativa pubblica in tema di appalti. È fatta salva la facoltà di APAM, relativamente ai Sistemi di Qualificazione istituiti ai sensi dell'art. 232 D.Lgs. 163/2006 di selezionare i fornitori da invitare alle gare sotto soglia nell'ambito dei suddetti Sistemi.
- 1.5 I soggetti ammessi alla qualificazione attraverso l'albo sono quelli indicati all'art. 34 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
- 1.6 Saranno qualificati nell'Albo Fornitori gli operatori economici (fornitori di beni, prestatori di servizi, esecutori di lavori, elenchi di professionisti, ecc.) che, in esito ad apposita istanza, risultino in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale idonei all'affidamento dei contratti aziendali.
- 1.7 L'Albo Fornitori ha durata indeterminata. Fatto salvo l'onere, in capo agli operatori economici, di tempestivo aggiornamento dei dati, l'iscrizione è, di regola, soggetta a verifica annuale a partire dalla data di inizio operatività dell'Albo stesso. L'Albo è articolato per categorie merceologiche.
- 1.8 Le Categorie Merceologiche presenti in albo potranno subire modifiche, integrazioni o cancellazioni a seguito delle mutate esigenze di acquisto da parte di APAM.

- 1.9 Il sistema tiene traccia della validità temporale dei documenti forniti tramite albo (scadenziario); in prossimità di una scadenza (di norma 30gg prima) avvisa l'operatore economico tramite email automatiche della necessità di rinnovare il documento. Il mancato rinnovo della documentazione comporta la temporanea sospensione della qualifica.
- 1.10 APAM si riserva la facoltà di effettuare revisioni periodiche dell'Albo Fornitori che potranno anche comportare la necessità, per gli operatori economici, di ripetere il processo di candidatura. In tal caso, verrà data evidenza dell'estinzione del precedente Albo e contestualmente del suo rinnovo, dandone adeguata pubblicità, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web aziendale.
- 1.11 Gli operatori economici, aggiudicatari di contratti stipulati in esito a gare indette con procedura ad evidenza pubblica, sono invitati a procedere all'iscrizione alle categorie merceologiche di interesse, in quanto non è previsto il loro inserimento automatico in Albo Fornitori.

2 MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

- 2.1 Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, e dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi, dettagliati nel paragrafo 3.1 e successivi, possono richiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori per la tipologia di prestazione per la quale posseggono adeguate qualificazioni di tipo tecnico ed economico.
- 2.2 I soggetti richiedenti la qualificazione devono trasmettere ad APAM attraverso la piattaforma di e-procurement di cui al punto 1.2, apposita *domanda telematica*, precisando le categorie per le quali chiedono di essere qualificati. La domanda deve essere corredata della documentazione e/o dichiarazioni sostitutive indicate nel paragrafo 3.
- 2.3 La predetta documentazione deve essere inviata tramite piattaforma telematica. In particolare l'operatore economico dovrà accedere all'area pubblica del portale e avviare il processo di qualifica, compilando i form on line previsti per la/le categorie merceologiche richieste. Al termine del processo di registrazione il sistema genera un documento (*domanda telematica*) riepilogante i dati inseriti on line. La domanda telematica di qualifica deve poi essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo procuratore (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura) attraverso l'apposizione di firma digitale ovvero sottoscritta in originale ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, scansionata e corredata da documento di identità del sottoscrittore.
- 2.4 È fatto divieto di chiedere l'iscrizione alla medesima categoria merceologica sia in forma individuale che in forma di componente di un consorzio, ovvero come componente di più di un consorzio.
- 2.5 Non è contemplata la qualificazione ad una o più categorie dell'Albo Fornitori in qualità di Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Ciò non pregiudica la possibilità di concorrere agli eventi di negoziazione in R.T.I. laddove sia consentito dalle regole del singolo evento.

- 2.6 Gli operatori economici stranieri interessati all'iscrizione all'Albo dovranno produrre la documentazione richiesta in lingua italiana (anche attraverso traduzione asseverata).
- 2.7 L'iscrizione all'Albo Fornitori non esime gli operatori economici dal comprovare, al momento dell'invito ad un evento di negoziazione ovvero in esito ad aggiudicazione di un contratto, il perdurare dei requisiti di ordine generale e di qualificazione tecnico-economica dichiarati in sede di iscrizione.

3 REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

- 3.1 Ai fini della qualificazione, gli operatori economici devono dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 D.Lgs. 163/06 (i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili devono dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale anche in capo a ciascun singolo consorziato). Dovranno inoltre essere presentate le seguenti dichiarazioni sostitutive:
- Dichiarazione regolarità contributiva e dati DURC;
 - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA e dati per l'acquisizione della documentazione antimafia.
- 3.2 Ai fini della qualificazione, gli operatori economici devono dichiarare altresì di possedere requisiti di affidabilità economico-finanziaria, attraverso la presentazione delle seguenti dichiarazioni sostitutive relative ai tre esercizi finanziari precedenti:
- dichiarazione del fatturato complessivo annuo;
 - dichiarazione del fatturato annuo specifico per le categorie di cui si chiede la qualifica.
- 3.3 Ai fini della qualificazione, gli operatori economici devono dichiarare inoltre di possedere i requisiti di capacità tecnico-organizzativa comprovati dalla presentazione delle seguenti dichiarazioni sostitutive:
- elenco delle principali forniture per le categorie di cui si chiede la qualifica, con indicazione dell'anno, del committente e importo;
 - copie di eventuali certificati o iscrizioni ad albi;
 - dichiarazione di possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 (non obbligatoria);
 - dichiarazione di possesso di eventuali certificazioni SOA.
- 3.4 Ai fini della qualificazione, gli operatori economici devono dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnica in materia di sicurezza, presentando le seguenti dichiarazioni sostitutive attestanti:
- la conformità alle leggi vigenti, in materia di sicurezza sul lavoro, delle attrezzature e dei mezzi d'opera inerenti la categoria per la quale si chiede la qualificazione;
 - l'impegno a fornire ad APAM la documentazione relativa all'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale di tutti i lavoratori impiegati, compresi quelli autonomi ed interinali che evidenzia l'informazione relativa ai rischi specifici connessi all'ambiente dove essi sono destinati ad operare, e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
- 3.5 APAM si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa nel caso in cui quanto prodotto non consenta una corretta valutazione dei requisiti dichiarati.

4 QUALIFICA DEI FORNITORI

- 4.1 Il processo di qualifica dei fornitori all'Albo prevede una valutazione da parte di APAM, relativamente ai dati e ai documenti prodotti dall'operatore economico all'atto della presentazione della domanda di qualifica.
- 4.2 L'esito della valutazione può essere un'accettazione, qualora non vengano riscontrate anomalie nella domanda, oppure un rifiuto qualora vengano accertati elementi che pregiudicano la qualificazione dell'operatore economico, oppure una sospensione nel caso siano necessari ulteriori accertamenti.
- 4.3 Del provvedimento di qualifica ovvero di sospensione, ovvero di rifiuto, verrà data tempestiva comunicazione all'operatore economico interessato attraverso messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato in fase di registrazione.
- 4.4 Nel caso si ravvisino elementi sanabili con integrazioni, APAM provvederà alle comunicazioni del caso tramite email generate attraverso il portale, lasciando un congruo tempo entro cui presentare la documentazione richiesta.

5 INVITO DEI FORNITORI

- 5.1 In occasione dell'avvio di procedure negoziate o indagini di mercato, APAM procederà alla selezione degli operatori economici da invitare, in base a criteri ispirati al rispetto della non discriminazione, della concorrenza, della rotazione tra i possibili candidati qualificati in albo nella categoria merceologica di afferenza della gara, della trasparenza dei comportamenti in tutte le fasi concorsuali e negoziali, nonché dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione aziendale.

6 SOSPENSIONE / DECADENZA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

- 6.1 APAM procederà alla sospensione dell'operatore economico dall'Albo Fornitori nei seguenti casi:
 - 6.1.1 qualora l'operatore economico non abbia adempiuto, su invito di APAM, all'onere di aggiornamento della propria anagrafica o della documentazione in scadenza, di cui all'art. 1.9 del presente Regolamento entro 30 gg dalla comunicazione.
 - 6.1.2 qualora l'operatore economico aggiudicatario/affidatario non accetti la sottoscrizione del contratto.
 - 6.1.3 qualora, secondo motivata valutazione di APAM, in relazione ai rapporti intercorsi e/o in essere, risulti compromesso il rapporto commerciale.
- 6.2 La sospensione perdurerà per il periodo ritenuto utile da APAM e, se del caso, potrà comportare la successiva esclusione del Fornitore.

- 6.3 Nei casi di cui ai precedenti punti 6.1, interviene l'esclusione dall'Albo laddove il fornitore non provveda, entro 60 giorni dalla richiesta di APAM, ad aggiornare i dati ovvero a motivare adeguatamente i mancati riscontri agli inviti.
- 6.4 APAM, per le motivazioni che saranno esposte nella singola comunicazione di riscontro alla domanda di qualifica, si riserva di non ammettere taluni fornitori all'Albo (es. mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006). Inoltre APAM provvederà all'esclusione dei fornitori, precedentemente qualificati in Albo, nei seguenti casi:
- 6.4.1 Perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006. A questa fattispecie è riconducibile l'ipotesi di gravi inadempienze contrattuali.
- 6.4.2 Cessazione attività.
- 6.4.3 Richiesta di cancellazione presentata dall'operatore interessato.
- 6.4.4 Sussistenza di tre valutazioni consuntive negative a seguito di esecuzione contratti.
- 6.5 Del provvedimento di esclusione ovvero di sospensione verrà data tempestiva comunicazione all'operatore economico interessato attraverso messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato in fase di registrazione.
- 6.6 È ammesso il reintegro del fornitore escluso solamente a fronte dell'espletamento, a suo carico, di un nuovo processo di qualifica con esito positivo.

7 PEC E FIRMA DIGITALE

- 7.1 In un'ottica di dematerializzazione dei documenti di acquisto, APAM invita i propri fornitori a dotarsi di firma digitale per la sottoscrizione dei documenti trasmessi tramite portale. In fase transitoria, per i soli utenti non dotati di Firma digitale, è ammessa l'invio della documentazione opportunamente scansionata con firma olografa, corredata da Carta identità del sottoscrittore ai sensi art. 38 D.Lgs. 445/2000.
- 7.2 Tutte le comunicazioni inviate al fornitore, comprese quelle automatiche generate dalla piattaforma, saranno indirizzate all'indirizzo di posta elettronica PEC che il fornitore avrà dichiarato in fase di iscrizione al portale.